



17214-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MATILDE CAMMINO
SERGIO DI PAOLA
PIERLUIGI CIANFROCCA
LUCIA AIELLI
GIUSEPPE SGADARI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 418/2020
UP - 13/02/2020
R.G.N. 49278/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SANTONASTASO MICHELE nato a CASERTA il 16/04/1961

avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore avvocato GIANNONE MAURIZIO, in difesa di SANTONASTASO MICHELE che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento con annullamento con rinvio della sentenza impugnata ;

udito il difensore avvocato D'ISA CLAUDIO, in difesa di SANTONASTASO MICHELE che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Premesso in fatto

1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 1° febbraio 2018, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 dicembre 2014, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 378 c.p. (capo F) e rideterminato la pena inflitta a Michele Santonastaso in ordine ai restanti reati di cui agli artt. 372, aggravato dall'art. 7 D.L. 152/1991, (capo E) e 416 *bis* c.p. (capo G) in anni dieci e mesi otto di reclusione.

Le sentenze di primo e secondo grado - condividendo la lettura del materiale probatorio ed in particolare valorizzando il contenuto delle conversazioni intercettate in occasione di colloqui intercorsi tra l'avvocato Michele Santonastaso e il suo assistito Francesco Bidognetti, detenuto in regime di 41 bis O.P., in carcere e soprattutto nel corso delle udienze tenute in videoconferenza nonché le plurime, convergenti, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - hanno accertato che l'avvocato Santonastaso sfruttando il suo mandato difensivo, fungendo da stabile messaggero di informazioni tra il capo clan ed i suoi accoliti, nonché prevenendo, frustrando o comunque tenendo sotto controllo le iniziative di alcuni di costoro di collaborare con la giustizia, sviando le indagini e "aggiustando" processi, con mezzi diversi da quelli processuali, partecipasse attivamente al sodalizio criminoso denominato "clan dei casalesi". In Casal di Principe ed altri Comuni con condotta perdurante.

Oltre alla fattispecie associativa il Santonastaso è stato altresì ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 372 c.p. per la vicenda relativa alla falsa testimonianza di Giuseppe Mandara, sollecitata dall'avvocato Santonastaso nella qualità di difensore di Augusto La Torre e volta a creare una falsa prova d'alibi a favore di quest'ultimo, imputato in altro procedimento per un duplice omicidio, oltre che del delitto di cui all'art. 378 c.p. (dichiarato estinto per prescrizione in appello) in quanto attraverso la preordinazione della falsa prova d'alibi e minando la credibilità del collaboratore di giustizia Dario De Simone che aveva reso numerose, precise dichiarazioni a carico del predetto La Torre, capo dell'omonimo clan, ostacolava le indagini dell'Autorità giudiziaria, reati questi ultimi entrambi aggravati dalla finalità di agevolare il clan camorristico capeggiato dal La Torre.

2. Avverso la sentenza di appello il Santonastaso ha proposto ricorso per cassazione per mezzo degli avvocati Riziero Angeletti e Mauro Iodice (ricorso depositato il 17/10/2018), mentre l'avv. Maurizio Giannone, nominato il 12 giugno 2019 in unione con l'avvocato Angeletti (e revoca di ogni altro difensore), ha depositato in data 14 giugno 2019 motivi nuovi all'interno dei quali è richiamato il parere del prof. Alfredo Gaito (allegato n. 3) cui sono allegati n. 10 documenti.



Inoltre, in data 19 novembre 2019, è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale, previa revoca dell'avv. Angeletti e nomina dell'avv. Claudio D'Isa, i difensori avv. Giannone e avv. D'Isa insistono nel primo, secondo e quinto motivo del ricorso principale.

3. Con il primo motivo del ricorso principale dell'avv. Angeletti si denuncia la violazione di una norma processuale (art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 407 commi 2 e 3 c.p.p.). Sia il Tribunale che la Corte d'appello, in merito alla doglianza difensiva riguardante la richiesta di acquisizione della scheda informatica della cronologia riguardante l'iscrizione del Santonastaso nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p., avrebbero erroneamente invocato il principio della "non giurisdizionalità" del provvedimento del P.M. adottato il 18 novembre 2011 (con il quale veniva rigettata la richiesta difensiva per mancanza di interesse) e quindi la sua non impugnabilità, sostenendo l'insindacabilità della scelta del Pubblico Ministero in ordine alle iscrizioni nell'apposito registro generale delle notizie di reato essendo, questa, prerogativa del pubblico ministero al quale non può sostituirsi il giudice nemmeno nell'ipotesi di ritardata iscrizione, potendosi, al più, nel caso di ritardata iscrizione, ravvisare profili di responsabilità penale o disciplinare dell'organo di accusa.

La difesa sottolinea che la Corte d'appello avrebbe ripetuto l'errore ritenendo la richiesta generica *"non essendo intellegibili, né specificamente indicate quali sarebbero le nullità/invalidità dell'istruttoria derivanti dalla pretesa irregolarità amministrativa riguardante la fase di indagine"*.

Rileva inoltre che entrambe le decisioni dei giudici di merito non tengono in considerazione che dalla conoscenza della data di iscrizione del Santonastaso nel registro ex art. 335 c.p.p. possono derivare conseguenze rilevanti in termini di utilizzabilità/inutilizzabilità del materiale investigativo (in particolare, delle intercettazioni) che, evidentemente, si riflettono sul giudizio di responsabilità.

4. Tale motivo di ricorso viene ripreso dall'Avv. Giannone nei motivi nuovi (punto 1) ove sono indicati specificamente gli atti di indagine affetti da inutilizzabilità (decreti di intercettazione 911/06 del 23/3/2006, 3985/06 del 17/11/2006, 5100/07, 2045/07 e 377/07 del 18/5/2007), tutti eseguiti nell'ambito del procedimento n. 28596/2004 e confluiti nell'odierno procedimento (n. 11668/08); si denuncia altresì l'inutilizzabilità delle indagini di P.G. espletate nel proc. 28596/2004 ed acquisite agli atti del dibattimento e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dai collaboratori di giustizia.

L'argomento è ulteriormente approfondito dal prof. Gaito il quale, nel proprio elaborato, ripercorre i passaggi attraverso i quali si è sviluppata la vicenda

relativa alla richiesta di informazioni circa l'iscrizione dell'avv. Santonastaso nel registro degli indagati: a partire dal provvedimento del GIP del 23/1/2007 che richiedeva all'ufficio di Procura di documentare la data dell'avvenuta iscrizione al fine di verificare la tempestività della richiesta di proroga delle intercettazioni (all. 1), per passare alla successiva risposta dell' Ufficio di Procura del 3/4/2007 (all. 3) e all'ordinanza del 16/12/2011 con la quale il Tribunale rigettava l'istanza rilevando che il procedimento in oggetto (11668/08) non recava riferimenti a fatti risalenti agli anni 2003/2004, ribadendo che il provvedimento di iscrizione è atto del P.M. non avente natura giurisdizionale e quindi non è sindacabile e che, quand'anche vi fosse stata una tardiva iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, il ritardo poteva avere rilievo solo sotto il profilo disciplinare, sino alla successiva ordinanza del 27/1/2012 con la quale il Tribunale rigettava la nuova richiesta difensiva di avere contezza di tutti i provvedimenti di iscrizione avendo il P.M. prodotto in data 11/1/2012 attestazione di segreteria circa l'iscrizione del Santonastaso nel registro ex art. 335 c.p., per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., in data 20/3/2006 (all. 6). All'esito di tale complessa ricostruzione il prof. Gaito evidenzia come l'indirizzo esegetico cui si è rifatto il Tribunale per motivare il rigetto -secondo il quale *"il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il Pubblico Ministero ha iscritto nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al GIP sia consentito di stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione tanto della notizia di reato quanto del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 terzo comma c.p.p., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione"* (S.U. 40538/2009, rv. 2443789)- non è condivisibile non potendosi ritenere sussistente in capo all'indagato, a fronte dell'esercizio da parte del P.M. di un potere attribuitogli dalla legge, una situazione soggettiva che si risolve nella "timida pretesa" che tale potere sia esercitato correttamente, senza alcuna possibilità di tutela; sottolinea che tale orientamento è scalfito dalla recente modifica dell'art. 1 c. 2 d. lgs 106/2006 (ex art. 1 comma 75 L. 103/2017) che prevede tra le funzioni di vigilanza del Procuratore della Repubblica quella di assicurare *"l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato"* da parte del suo ufficio, ammettendosi così un sindacato in ordine alle scelte del P.M., e da un recente approdo giurisprudenziale secondo il quale al Giudice è riconosciuto il potere di sindacare la determinazione del *dies a quo* delle indagini nel caso in cui l'inquirente abbia proceduto ad una nuova iscrizione di uno stesso fatto di reato già iscritto

(Sez. 6, n. 29151/2017, rv. 270573). Anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 198/1994) ha chiarito che *"la qualità di persona sottoposta alle indagini non deve discendere dalle valutazioni soggettive dell'organo inquirente, dipendendo essa da dati oggettivi, spesso agevolmente riscontrabili sulla base degli atti ... qualsiasi comportamento omissivo addebitabile al pubblico ministero quanto al momento della individuazione della qualità di indagato potrà dar luogo a conseguenze di ordine processuale, ivi inclusa la possibilità di sindacare la concreta utilizzabilità della prova assunta senza la presenza del difensore"*. Aggiunge il prof. Gaito che nel caso di specie la questione non investe *sic et simpliciter* il ritardo nell'iscrizione della notizia di reato di associazione a delinquere (art. 416 *bis* c.p.) ma, ancor prima, il diritto dell'indagato di conoscere la documentazione relativa alle iscrizioni a proprio carico nel registro ex art. 335 c.p.p., posto che la prima iscrizione a carico del Santonastaso risalirebbe al 17/9/2003 (come si evince dall'attestazione di cui all'allegato n. 10) e che le successive iscrizioni costituirebbero meri aggiornamenti riguardanti lo stesso fatto sicché, come affermato da Sez. 6 n. 29151/2017, rv. 270573, *"sono inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione"*.

Date queste premesse sarebbe erroneo ritenere, come ha fatto il Tribunale (e poi la Corte d'appello), che non sia possibile procedere alla verifica del corretto svolgimento dell'intera procedura di iscrizione, aggiornamento e proroghe, addossando alla difesa un onere di specificità della domanda che non poteva essere assolto, non essendo stata soddisfatta la preliminare richiesta difensiva di documentare la data e le modalità di iscrizione al registro generale dei singoli reati e l'attribuzione all'imputato nella cronologia delle singole iscrizioni.

La documentazione successivamente acquisita nell'ambito del procedimento di prevenzione dimostrerebbe peraltro che l'iscrizione in ordine al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. a carico del Santonastaso risaliva al 17/9/2003 (cfr. allegati nn. 9 e 10), sicché i termini di durata massima delle indagini, al momento delle intercettazioni delle conversazioni avvenute in occasione delle udienze tenute in videoconferenza risalenti al giugno 2006, essendo decorsi oltre due anni, erano scaduti (non condividendosi l'assunto della Procura secondo cui la durata delle indagini per il reato permanente si protrae per tutta la durata del reato indipendentemente dal termine di cui all'art. 405 c.p.p., posto che tale conclusione appartiene ad un approdo giurisprudenziale rimasto del tutto isolato (Sez. 6, 38865/2008, rv. 241751).

Conclude il prof. Gaito nel proprio parere che, una volta documentato il vizio di natura processuale, la Corte di cassazione dovrebbe verificarne la

fondatezza potendo accedere all'esame diretto degli atti processuali e, all'esito della "prova di resistenza", tenuto conto che la sentenza poggia su prove inutilizzabili, annullarla senza rinvio o, in alternativa, rimettere al giudice di rinvio la verifica in ordine alla regolarità delle iscrizioni e all'utilizzabilità o meno degli atti.

Il motivo è ulteriormente approfondito dalla difesa nei motivi nuovi depositati in data 19/11/2019 in cui si sottolinea la natura procedimentale della documentazione allegata al parere del prof. Gaito e l'utilizzabilità della stessa nell'attuale giudizio di legittimità non costituendo "nuova prova", trattandosi di documentazione che la difesa non aveva potuto produrre in precedenza e che attiene all'attestazione di fatti temporalmente antecedenti rispetto alla formazione ed al rilascio della stessa.

5. Il secondo motivo di ricorso riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella testimonianza dell'ispettore di Polizia Angelo Morabito il quale avrebbe potuto riferire in merito all'attività di indagine svolta a carico del Santonastaso negli anni 2007-2014, nell'ambito di un autonomo procedimento penale definito con decreto di archiviazione per fatti relativi al delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. Il ricorrente si duole della mancata assunzione della prova nel giudizio di primo grado (ex art. 507 c.p.p.) ed in grado di appello (ex art. 603 c.p.p.), posto che la decisione dei giudici di merito di non procedere all'audizione del teste, non avendo costui redatto l'informativa indicata dalla difesa, sarebbe smentita da quanto emerso nell'indagine sollecitata dal giudice per le indagini preliminari il quale, nel provvedimento di rigetto della richiesta di proroga di intercettazioni del 22/1/2007, aveva evidenziato la necessità di indagare anche sugli eventuali rapporti tra l'imputato e terzi sodali, esecutori delle indicazioni provenienti dal capo clan (Francesco Bidognetti) e di monitorare ampiamente l'attività del Santonastaso. Dagli atti dell'indagine, durata oltre sette anni e conclusasi con l'archiviazione in ordine al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (proc. 35367/07), emergerebbero infatti elementi favorevoli all'imputato che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente pretermesso .

Tale argomento viene ripreso e condiviso dall'avv. Giannone al punto 3) dei motivi aggiunti in cui si denuncia la manifesta illogicità della motivazione del giudice di appello che, per rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria, ha erroneamente ritenuto che il Morabito non avesse svolto attività di indagine, nonché nei motivi nuovi sottoscritti dagli avv.ti Giannone e D'Isa .

6. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione di legge processuale (art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 11, 178 e 597 co. 3

c.p.p.) e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione alla sollevata eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rispetto al Tribunale di Roma.

Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione, mentre la Corte d'appello, valutata la questione nel merito, rigettava l'eccezione richiamandosi alla sentenza della Corte di cassazione resa nella fase cautelare, e quindi allo stato degli atti, senza tener conto che il Tribunale aveva valutato la richiesta di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p. avanzata dal Santonastaso e rispetto alla quale si ipotizzavano i delitti di calunnia e diffamazione in danno di due magistrati come espressione della contestata affiliazione al clan camorristico, per cui, sussistendo la connessione tra i reati originariamente trattati nel medesimo procedimento, la connessione sarebbe *in re ipsa* e giustificerebbe la diversa competenza territoriale.

Inoltre la negazione del vincolo dalla continuazione da parte del giudice di appello, tra il reato associativo e i reati di calunnia e diffamazione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, darebbe luogo, secondo il ricorrente, alla violazione del divieto di *reformatio in peius* (art. 597 co. 3 c.p.p.).

7. Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge processuale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 414 c.p.p.) in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale, sollevata in relazione a fatti già oggetto di provvedimento di archiviazione (proc. 83/1995), ritenendo che non occorresse un provvedimento di riapertura delle indagini trattandosi di parte della condotta del reato permanente (art. 416 *bis* c.p.) commesso in epoca successiva al 30/6/1997, e tuttavia il giudice di merito avrebbe comunque utilizzato, sia pure in termini meramente rafforzativi dell'ipotesi d'accusa, gli elementi di prova raccolti in quel procedimento incorrendo nella violazione dell'art. 414 c.p.p.

A tale proposito il ricorrente segnala che vi sarebbe un contrasto di giurisprudenza tra quanto affermato da Sez. Unite n. 33885/2010, rv. 247834 secondo cui "*il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero*" e quanto stabilito da Sez. 1 n. 28377/2006, rv. 235261 secondo cui il provvedimento autorizzativo del G.i.p. alla riapertura delle indagini (art. 414 cod. proc. pen.) "*è necessario soltanto quando*

si tratti dello stesso fatto, identico nelle componenti oggettive dell'addebito", osservando che la richiesta di riapertura delle indagini non era necessaria attesa la diversità del fatto quanto al periodo temporale di commissione del reato, ai partecipanti, alle caratteristiche oggettive dell'organizzazione criminale, al ruolo assunto nella stessa dall'interessato. In considerazione del contrasto segnalato il ricorrente sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

8. Il quinto motivo attiene alla carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non viene data risposta alle doglianze difensive relative alla inconciliabilità della sentenza impugnata quanto alla ritenuta responsabilità per i delitti di falsa testimonianza e favoreggiamento rispetto alle assoluzioni dei "*concorrenti necessari*" dal reato di favoreggiamento (Mandara e Bidognetti); si deduce l'illogicità della motivazione perché sostenere, come ha fatto la Corte d'appello, che l'avv. Santonastaso volesse artatamente creare una falsa prova d'alibi (consistente nell'indicare il La Torre come autore di un'estorsione, al fine di scardinare l'accusa a carico dello stesso per un concomitante duplice omicidio) contrasterebbe con l'intervenuta assoluzione del La Torre dal reato di estorsione. Nell'ambito del medesimo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive formulate nell'atto di appello con le quali si contestava la credibilità del dichiarante La Torre al quale era stato revocato il regime di protezione, deduce la non spontaneità delle sue dichiarazioni ed evidenzia che le (false) dichiarazioni del teste Mandara, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, non erano state sollecitate dall'avv. Santonastaso, ma erano state introdotte nel processo dalle domande del P.M. e del presidente del collegio giudicante, sicché era da escludersi la responsabilità dell'imputato. A tale riguardo la difesa rileva che la Corte d'appello erroneamente, ritenendo che la responsabilità del Mandara in ordine al delitto di falsa testimonianza fosse stata dichiarata con sentenza passata in giudicato (mentre, invece, la sentenza di appello era stata impugnata con ricorso per cassazione), aveva acquisito la sentenza ex art. 238 *bis* c.p.p. Prosegue il ricorrente deducendo che la sentenza di appello non avrebbe fornito risposte in merito alla denunciata collusione tra il dichiarante La Torre e Salvatore Orabona e non avrebbe tenuto conto del colloquio in carcere e della documentazione da cui emergeva la calunnia del collaboratore La Torre, che attribuiva al Santonastaso l'organizzazione del falso alibi, così come non avrebbe assunto quale prova decisiva le lettere di minacce inviate dal La Torre a Giuseppe Mandara. Tale motivo è ripreso anche al punto 3 dei motivi nuovi depositati il 19/11/2019 in cui si evidenzia l'assenza di riscontri in ordine alla chiamata in correità del La Torre, posto che l'esame del teste

Mandara fu condotto in udienza (5/6/2000) dal pubblico ministero e dal presidente del collegio; che lo stesso La Torre nel verbale di interrogatorio del 21/2/2003 chiarì di aver organizzato personalmente il falso alibi; che la posizione del codifensore di La Torre, avv. Raucci (anch'egli indagato per il reato di cui all'art. 378 c.p.), fu archiviata; che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto irrevocabile la sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato di falsa testimonianza ascrivito al Mandara.

9. Nel sesto motivo il ricorrente si concentra sul capo G dell'imputazione e contesta la ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., consistito, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, nell'aver l'avv. Santonastaso fornito uno stabile e significativo apporto al capo clan (Francesco Bidognetti) detenuto in regime di 41 bis O.P., fungendo da "postino" ovvero contribuendo stabilmente alle comunicazioni, agli altri affiliati liberi operanti sul territorio, delle direttive impartite dal capo nel corso dei colloqui difensivi in carcere. Ad avviso della difesa la condotta partecipativa, come contestata, risulterebbe priva di riferimenti fattuali posto che i colloqui con il Bidognetti andavano invece inquadrati nell'ambito del mandato difensivo conferito all'avv. Santonastaso, come sottolineato dal G.i.p. nel provvedimento di rigetto della proroga di intercettazioni e come evidenziato dalla difesa che aveva all'uopo sollecitato l'acquisizione degli atti di indagine confluiti nel procedimento parallelo instaurato nel 2007 e definito nel 2014 con l'archiviazione.

10. Nel settimo motivo il ricorrente riproduce passi della sentenza di primo grado ed i relativi motivi di appello, riguardanti la denunciata inconciliabilità dei fatti riportati nella sentenza impugnata con i fatti accertati in altre due sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenze n. 3085/13 a carico di Bidognetti Francesco e n. 1519/11 a carico dell'avv. Carmine D'Aniello) in cui è stata escluso il contributo del Bidognetti all'omonimo *clan* sia come partecipe sia come capo promotore, sicché sarebbe illogico ritenere che Santonastaso, nello svolgimento del proprio mandato difensivo, partecipasse al sodalizio criminoso in quanto punto di collegamento tra il capo clan e l'esterno, considerando anche che nella sentenza a carico dell'avv. D'Aniello gli stessi colloqui, aventi ad oggetto scelte strategiche da operare anche in relazione alle posizioni di altri soggetti appartenenti al medesimo clan, sono stati ritenuti privi di rilevanza penale.

In tale motivo si innesta anche il secondo dei motivi nuovi proposti dall'avv. Giannone il quale sostiene che l'intervenuta assoluzione di Francesco Bidognetti dal reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., con sentenze passate in giudicato relativamente al periodo 1997 - 2008, escluderebbe in radice l'ipotizzabilità del medesimo reato

a carico del Santonastaso al quale è stato attribuito il ruolo di "postino" dei messaggi del capo clan.

11. In ultimo, nell'ottavo motivo del ricorso principale, si censura il giudizio di attendibilità dei vari collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni secondo la difesa sarebbero frutto di rancori e di vendetta nei confronti del Santonastaso, e si afferma che la ritenuta incidenza dell'azione del Santonastaso sulle scelte collaborative dei dichiaranti sarebbe il frutto di mere congetture. Difatti con riguardo alle dichiarazioni di Anna Carrino la difesa aveva evidenziato che la donna, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non aveva fatto riferimento all'avv. Santonastaso quale messaggero del marito Francesco Bidognetti, mentre i collaboratori Guida e Iovine avevano negato di aver subito pressioni da parte del legale per "far rientrare" la loro collaborazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo alla centrale questione riguardante l'utilizzabilità degli esiti investigativi, in particolare delle intercettazioni, e, di conseguenza, la ritenuta fondatezza del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p..

2. Prima di affrontare questo tema occorre valutare, data la loro pregiudizialità, le eccezioni processuali riguardanti l'incompetenza territoriale/funzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la necessità di un provvedimento di riapertura delle indagini a seguito del provvedimento di archiviazione emesso nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. Si tratta delle questioni sollecitate nel terzo e nel quarto dei motivi del ricorso principale rispetto alle quali sono intervenute, sia pure nella fase cautelare, decisioni della Corte di legittimità puntualmente richiamate dal giudice di merito, senza che siano intervenuti elementi nuovi nella fase di cognizione.

In particolare con riguardo alla eccepita incompetenza funzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a decidere sul reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., in ragione della connessione di tale reato con quelli di calunnia e diffamazione in danno di magistrati attribuiti al Santonastaso nell'ambito di altro procedimento pendente ex art. 11 c.p.p. dinanzi al Tribunale di Roma, il giudice di primo grado ne ha rilevato la tardività (pag. 29 della sentenza). Sul punto, invero, si registra un'oscillazione giurisprudenziale tra l'orientamento che ritiene si tratti di una competenza *ratione materiae* e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del

procedimento (Sez. U., 15.12.2004 n. 292/05, rv. 229633 ; Sez. 6, n. 13182/2012, rv. 252593) e l'orientamento che considera la stessa rientrante nell'ambito della competenza territoriale per cui il termine di rilevamento della stessa è da individuarsi, in base all'art. 21 c.p.p., comma 2, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1 c.p.p. (Sez. 5, n. 26563/2014, rv. 259967 ; Sez. 6, Sentenza n. 25279/2002, rv. 222267).

Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha ritenuto la questione ammissibile ed ha deciso nel merito richiamando ponderatamente la motivazione della Corte di cassazione (Sez. 1 n. 45249/2013), che in sede cautelare aveva ampiamente scrutinato la questione esaminando anche la circostanza dell'intervenuta lettura da parte dell'avv. Santonastaso, all'udienza del 13/3/2008 nel processo *Spartacus*, dell'istanza di rimessione, rilevando come la stessa non fosse idonea a giustificare il trasferimento del processo non vertendosi in alcuna delle ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p. In particolare non si è ravvisata l'ipotesi prevista dalla lett. a), che riguarda il caso in cui il reato per cui si procede sia stato commesso da più persone in concorso tra loro, mentre nel caso in esame già erano state trasmesse all'autorità giudiziaria romana le posizioni di coloro che si riteneva avessero concorso nella condotta diffamatoria e calunniosa attribuita all'avv. Santonastaso, senza che ciò comportasse la trasmissione anche di altri processi per altri reati (come quello associativo mafioso) pendenti a carico di costoro. Non si è ravvisata nemmeno l'ipotesi indicata alla lett. b) riguardante il caso di un soggetto imputato di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mentre nel caso in esame la contingenza stessa dell'iniziativa processuale in cui erano stati ravvisati gli estremi della diffamazione e della calunnia escludeva la previa e contestuale ideazione della stessa con la più risalente partecipazione associativa. Non è stata ravvisata, infine, nemmeno l'ipotesi sub c), perché - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente che cita in proposito Sez. U. n. 53390/2017, rv. 271223 (secondo cui, per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c) idonea a determinare uno spostamento di competenza, deve essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente) - la dimostrazione del collegamento finalistico non si rinviene nella sentenza di primo grado. Infatti, come

osservato dalla Corte d'appello, la lettura del c.d. proclama (istanza di rimessione) non è menzionata nel capo di imputazione e la competenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che si "prospetta" e non di ciò che si "ritiene", quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato e prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione. Trattasi di regola tradizionalmente affermata (Sez. 1, n. 49627/2009, rv. 246033; Sez. 1, n. 11047/2010, rv. 246782) e ribadita in tempi recenti anche in ambito civile, a conferma della unità logica del diritto processuale (Sez. U civ., n. 26937 del 02/12/2013, rv. 628676), *«ciò perché la competenza è "misura della giurisdizione" sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertanto correlata alle caratteristiche intrinseche della domanda, non alla sua fondatezza»* (così, in motivazione, Sez. 1, n. 52541/2014, rv. 262143). La competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi deve pertanto determinarsi avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 11047/2010, rv. 246782, cit.), il che non può nella specie essere affermato sulla base della valorizzazione da parte del Tribunale, in termini meramente probatori, della istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p. letta in pubblica udienza. Si deve anche ricordare che una cosa sono i reati fine, che possono essere valorizzati quali indici sintomatici dell'esistenza del vincolo associativo, altra cosa è la condotta partecipativa, integrativa della fattispecie associativa di tipo mafioso, per la quale non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale che richiede la prestazione di un effettivo contributo destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, rv. 231670; Sez. 5, n. 27672/2019, rv. 276897; Sez. 2, n. 18559/2019, rv. 276122; Sez. 2, n. 56088/2017, rv. 271698).

Osserva il Collegio che il ricorrente, nel riportare la decisione del Tribunale, confonde i diversi piani, tenuti rigorosamente distinti dal giudicante, cioè quello della struttura del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. e quello della prova della partecipazione associativa, facendone derivare l'esistenza del medesimo disegno criminoso ovvero la ricorrenza della connessione teleologica, mentre la lettura del "proclama" non trova riscontro negli atti quale condotta partecipativa. Non può ravvisarsi per questo nemmeno la lamentata violazione del divieto di *reformatio*

in peius dovuto all'asserito diniego del vincolo della continuazione, posto che anche il giudice di primo grado non ha considerato tale condotta integrativa della fattispecie associativa, correlata, in qualche modo, ai reati di calunnia e diffamazione.

3. L'altra questione di natura processuale riguarda l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato cui all'art. 416 *bis* c.p. (quarto motivo), per la mancanza di un provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., essendovi un precedente provvedimento di archiviazione emesso nei confronti dell'imputato riguardante il medesimo delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p.

Anche in questo caso è intervenuta, in fase cautelare, sentenza della Corte di cassazione che ha giudicato inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 38372/2014).

La censura, rinnovata in sede di cognizione, si profila generica, limitandosi il ricorrente a riprodurre la stessa doglianza prospettata davanti ai giudici di merito e da questi correttamente risolta, avuto riguardo alla delimitazione temporale della contestazione relativa alla condotta associativa, nel caso in esame riguardante fatti successivi al decreto di archiviazione (del 30/6/1997: proc. n. 83/1995), dovendosi qui ribadire che, nell'ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente ai segmenti temporali successivi all'archiviazione. Ne consegue che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine (Sez. 2, n. 26762/2015, rv. 264222; Sez. 5, n. 43663/2015, rv. 264923; Sez. 2, n. 14777/2017, rv. 270221). Vi è da aggiungere che in ipotesi di reato permanente l'efficacia preclusiva dell'archiviazione, intesa come inutilizzabilità delle antecedenti acquisizioni conoscitive, impedisce soltanto che - in caso di mancata riapertura delle indagini - l'azione investigativa prosegua sulle frazioni temporali della condotta illecita già considerate in precedenza e sfociate nella archiviazione, ma non interdice lo svolgimento di indagini in presenza di nuovi fatti o fenomeni indicativi di una condotta criminosa (permanente) del soggetto agente della stessa natura di quella oggetto di archiviazione. Il reato permanente è connotato da una struttura unitaria i cui momenti attuativi sono unificati, nella loro sequenziale e non scomponibile pluralità, da un unitario e perdurante proposito antigiuridico, atteso che detto reato, per definizione, si protrae nel tempo a causa del persistere della volontaria

condotta illecita dell'agente e del coevo protrarsi dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, donde la logica inferenza che la decretata archiviazione per una parte cronologicamente definita dell'ipotizzata condotta associativa non vale ad impedire che l'analoga condotta successiva, espressa da nuove manifestazioni e *notitiae criminis* che ne offrano nuova dimostrazione o - se si preferisce - ne rivitalizzino l'attualità, rinvenga significative tracce probatorie anche nella anteatta condotta dell'agente (Sez.5, n. 43663/2015, rv. 264923). A tale principio si sono attenuti i giudici di merito i quali hanno valorizzato i fatti risalenti ad epoche anteriori al 30 giugno 1997, come elemento di contorno per valutare complessivamente la personalità dell'imputato e la sua condotta successiva e non come prova diretta dei fatti.

4. Sgombrato il campo dalle eccezioni di natura processuale aventi carattere pregiudiziale, occorre ora affrontare la questione concernente l'utilizzabilità/inutilizzabilità delle intercettazioni, e più in generale degli esiti investigativi, proposta sia nel ricorso principale che nei motivi nuovi.

Va detto che l'elaborato del prof. Gaito, allegato ai motivi nuovi dell'avv. Maurizio Giannone, codifensore del ricorrente prima in unione con l'avv. Angeletti ed ora con l'avv. D'Isa, rappresenta una forma anomala di parere tecnico e si ritiene utilizzabile, ai fini del decidere, nei termini appresso precisati.

La questione che si pone riguarda innanzi tutto la natura dell'atto e la sua rilevanza nell'ambito dell'attuale procedimento. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'art 121 c.p.p. consente alle parti e ai difensori di presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento memorie scritte, senza richiedere un contenuto formale e, quindi, con l'unico obiettivo di illustrare le proprie ragioni, per cui la presentazione di un parere di carattere professionale in ordine ai fatti di causa, sia pure non proveniente da uno dei difensori nominati ma funzionale per la difesa dell'imputato, deve ritenersi legittima; né la sottoscrizione di un avvocato non difensore potrebbe dar luogo a un'ipotesi di nullità, non prevista da alcuna norma, e neppure di mera irregolarità, incompatibile con lo schema libero della memoria (Sez. 6, n. 3500/2009, rv. 242522).

Altra giurisprudenza ha poi sottolineato che ci si trova in presenza di una memoria laddove il contenuto dell'atto sia meramente illustrativo delle tesi delle parti dalle quali, o dai cui difensori, deve provenire; essa può avere anche carattere tecnico o scientifico, purché in tal caso si fondi su conoscenze generali che prescindono da specifiche valutazioni del caso concreto; è ad esempio possibile riferire contributi scientifici generalmente conoscibili ed accessibili perché, invece, si è in presenza di una perizia o consulenza tecnica quando il giudice o, come in



questo caso la parte, incarichi uno specialista di fornire una specifica valutazione, alla luce delle proprie competenze, dei fatti di causa (Sez. 4, n. 3986 del 01/12/2011 (dep. 31/01/2012), rv. 251746). La singolarità del parere redatto dal prof. Gaito deriva dal fatto che l'avv. Giannone ha inteso avvalersi della collaborazione di un professionista (l'elaborato è sottoscritto dall' "avv. prof. Alfredo Gaito") appartenente al suo ambito professionale, allo scopo di ulteriormente censurare la sentenza di merito. La Corte ritiene che il "parere" in questione, il cui contenuto è stato espressamente fatto proprio dall'avv. Giannone che lo ha allegato ai motivi nuovi tempestivamente presentati, possa assumere la valenza di memoria limitatamente al contenuto illustrativo, in via generale, delle ragioni di diritto relative ai capi e ai punti già enunciati nell'atto di impugnazione e ai documenti allegati, con esclusione dei riferimenti a censure diverse rispetto a quelle contenute nel ricorso principale.

5. Così circoscritto il giudizio di legittimità ai motivi del ricorso principale ed ai motivi nuovi in senso stretto, occorre affrontare la questione concernente il vizio di violazione di legge processuale (art. 407 co. 2 e 3 c.p.p.), denunciato tanto dall'avv. Angeletti quanto dagli avv. ti Giannone e D'Isa successivamente nominati, in relazione alle risposte articolate dai giudici di primo e di secondo grado in merito all'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine (in particolare, delle intercettazioni) per scadenza del termine.

Occorre cioè valutare se alla richiesta difensiva, di acquisire la documentazione relativa alla iscrizione ex art. 335 c.p.p. relativamente al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. attribuito all'imputato, il Tribunale abbia risposto correttamente affermando la "non giurisdizionalità" del provvedimento del pubblico ministero e dunque la sua insindacabilità e se la Corte d'appello, che ha valutato generica la richiesta difensiva reiterata in sede di gravame, abbia fornito adeguata risposta sul punto posto che invece - come rappresentato dal ricorrente, che ha acquisito *aliunde* (nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 28596/2014 in cui era stata presentata istanza di revoca della misura di prevenzione) la conoscenza della cronologia delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. a carico del Santonastaso per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. - risulterebbero inutilizzabili, perché compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, atti di indagine (intercettazioni, indagini di P.G. e dichiarazioni di collaboratori di giustizia specificamente individuati) posti a sostegno delle sentenze di merito.

6. La sentenza impugnata merita censura sotto un duplice punto di vista, sotto il profilo metodologico e nel merito della questione processuale .

Ai fini della soluzione della questione sottoposta al vaglio della Corte occorre muovere dalla disamina della disciplina vigente in materia di iscrizione della notizia di reato e di durata delle indagini preliminari e conseguente utilizzabilità delle relative acquisizioni. Secondo la *regula iuris* codificata al comma 1 dell'art. 335 c.p.p. *"Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito"*. A mente del comma 2 della medesima disposizione, inoltre, *"se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni"*. Allo scopo di rendere possibile l'immediata iscrizione della notizia di reato l'art. 109 disp. att. c.p.p. dispone che *"La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato"*.

Alla previsione dell'art. 335 c.p.p. si correla strettamente la disciplina dei termini di durata delle indagini prevista negli artt. 405 e seguenti stesso codice, là dove il termine ordinario di sei mesi (come quello di un anno per i reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p.) decorre - giusta l'espressa previsione dell'art. 405, comma 2, c.p.p. - *"dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato"*. Giova rammentare come detto termine delle indagini sia prorogabile in presenza delle condizioni e con la procedura di cui all'art. 406 c.p.p., entro i limiti di cui all'art. 407 stesso codice. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della *notitia criminis* nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo; ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, rv. 244378). Questa Corte - sempre riunita nel suo più ampio consesso - ha, inoltre, precisato che l'omessa annotazione della *notitia criminis* nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini *"contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta"*,

non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'*an* e al *quando*, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248).

Da quanto premesso, non può, tuttavia, trarsi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale con l'ordinanza del 16/12/2011, e cioè ritenere infondata la richiesta difensiva di conoscere l'esatta cronologia delle iscrizioni a carico del Santonastaso. Né, sotto il profilo del metodo, può ritenersi genericamente proposta l'eccezione di nullità/invalidità dell'istruttoria se non si è consentito alla difesa di conoscere i passaggi relativi alla iscrizione dell'indagato nel registro ex art. 335 c.p.p., da cui a norma dell'art. 407 c. 2 e 3 c.p.p. discende l'inutilizzabilità degli atti di indagine, perché, pur dovendosi ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite poc'anzi citate secondo cui *"il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, c.p.p., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione"* (Sez. U. n. 40538 del 24/9/2009, rv. 244376), nel caso in esame la questione non riguarda la sindacabilità da parte del giudice della scelta del P.M. in ordine al momento in cui iscrivere il nome del Santonastaso nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., ma il diritto dell'imputato di conoscere la documentazione relativa alle iscrizioni a suo carico, non per sindacare l'operato del P.M. operato ma per poter esercitare il diritto di difesa poiché solo conoscendo il *dies a quo* dell'iscrizione, indipendentemente dalla sua determinazione che rimane prerogativa del P.M., è possibile individuare la

scadenza del termine delle indagini preliminari ed eccepire l'inutilizzabilità ex art. 407 co. 3 c.p.p. che è sanzione processuale ed inerisce agli atti. In altre parole l'accertamento circa la ritualità delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. a carico del Santonastaso era doveroso per il giudice di merito là dove - per quanto si è già sopra chiarito - la questione processuale concernente la ritualità delle iscrizioni nel registro degli indagati ha diretta incidenza sulla validità e dunque sull'utilizzabilità degli atti posti a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 416 *bis* c.p. La questione dell'utilizzabilità degli atti a contenuto probatorio è deducibile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191 c.p.p. concorrendo - appunto - a definire il compendio processuale sul quale può validamente poggiarsi l'affermazione di responsabilità.

E' ben vero che, nel caso in cui vengano in rilievo *errores in procedendo* (come appunto quello di cui si discute), questa Corte di legittimità è giudice anche del fatto, potendo accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) e verificare la cronologia delle iscrizioni addentrandosi negli atti del fascicolo. Nondimeno, nel caso di specie, non si tratta solamente di verificare l'esistenza di un determinato atto (il provvedimento del P.M. con il quale si dispone l'iscrizione dell'indagato nel registro ex art. 335 c.p.p. per il delitto di cui all'art 416 *bis* c.p.), ma di ricostruire l'intero *iter* procedimentale afferente l'iscrizione dell'avv. Santonastaso in ordine al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. del quale vanno anche precisamente individuati, viste le plurime iscrizioni e la pendenza di diversi procedimenti, gli esatti contorni fattuali.

Tanto il Tribunale quanto la Corte di appello non hanno fornito adeguata risposta alla richiesta difensiva di conoscere la cronologia delle iscrizioni a carico del Santonastaso per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. posto che, anzi, dalla lettura del decreto del GIP di rigetto di proroga delle intercettazioni del 22/1/2007 allegato ai motivi nuovi sottoscritti dall'avv. Giannone (all. 1), plurime e successive sono state le iscrizioni a carico del Santonastaso e diversi i procedimenti cui lo stesso è stato sottoposto (cfr. anche ordinanza del Tribunale del 16/12/2011), oggetto di separazioni e di successive riunioni. L'esatta individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere la durata delle indagini preliminari involge nel caso in esame anche un giudizio in ordine alla identità del fatto che non può che essere rimesso al giudice di merito, il quale deve accertare la coincidenza di tutte le componenti delle diverse fattispecie (Sez. 3, n. 20887/2015, rv. 263407) e verificare se il P.M. abbia proceduto correttamente alla nuova iscrizione ovvero ad un mero aggiornamento di uno stesso fatto di reato già oggetto di una precedente iscrizione (Sez. 6, n. 29151/2017, rv. 270573).

Sarà quindi la Corte di appello, in sede di rinvio, a dover verificare l'esatta cronologia delle iscrizioni del Santonastaso per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. previa individuazione, indipendentemente dalla "schermata" informatica, del provvedimento del P.M. di iscrizione della *notitia criminis*, a stabilire in relazione a detto provvedimento la decorrenza del termine per le indagini preliminari e ad accertare, in caso di successive iscrizioni, se le stesse riguardino lo stesso fatto già iscritto. Solo all'esito di tale verifica, il giudice di rinvio potrà valutare la fondatezza o meno dell'eccezione di inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie successive alla data del 17/9/2003, considerato che dalla documentazione allegata al ricorso dell'avv. Giannone risulta che vi fu una prima iscrizione in data 17/9/2003 (proc. n. 38442/2003, poi stralciato al 28569/2004: all. 9 e 10) e che l'attestazione di cancelleria rilasciata in data 11/1/2012, valorizzata dal P.G. in sede di discussione per dimostrare che l'iscrizione per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. era avvenuta in data 20/3/2006, non può essere considerata soddisfacente dell'onere informativo proprio perché, trattandosi di attestazione di cancelleria, non è atto equipollente al provvedimento del P.M. con il quale si dispone l'iscrizione, non essendo ivi nemmeno chiariti gli esatti termini dell'art. 416 *bis* c.p. oggetto di iscrizione.

Gli ulteriori motivi di doglianza avanzati dal ricorrente e attinenti, direttamente o indirettamente, alla configurabilità del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. (la questione riguardante la mancata assunzione della testimonianza dell'Ispettore Morabito; la sussistenza della condotta partecipativa posto che l'attività del Santonastaso, ad avviso della difesa, doveva essere inquadrata nell'ambito dell'espletamento del mandato difensivo nei confronti di Bidognetti Francesco; l'inconciliabilità della ritenuta condotta partecipativa del Santonastaso quale latore dei messaggi del capo clan Bidognetti con le sentenze assolutorie emesse nei confronti dello stesso Bidognetti per il reato associativo contestato sino al 2009; la questione della credibilità dei collaboratori di giustizia) sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

7. Le doglianze riguardanti i reati di cui all'art. 372 e 378 c.p. (quest'ultimo dichiarato estinto per prescrizione) prescindono invece dall'utilizzabilità del materiale intercettativo e riguardano la logicità e tenuta della motivazione, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni del collaboratore Augusto La Torre la cui credibilità è stata attentamente vagliata dai giudici di merito facendo riferimento ai criteri valutativi suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità.

I giudici di merito, infatti, hanno ben spiegato le ragioni dell'intervenuta assoluzione di Francesco Bidognetti dal reato di favoreggiamento (pag. 216 della

sentenza di primo grado), non essendo emersa alcuna partecipazione nemmeno ideativa dello stesso nell'ordita falsa testimonianza, mentre Giuseppe Mandara, esecutore materiale del reato ideato dal Santonastaso e dal La Torre, diversamente da quanto asserito dal difensore, è stato condannato per il delitto di cui all'art. 372 c.p., poi dichiarato estinto per prescrizione in appello e la sentenza è divenuta irrevocabile sicché i fatti in essa riportati possono ritenersi definitivamente accertati (cfr. sent. Sez. 6 n. 17161 del 12/2/2016) .

Altrettanto coerentemente La Torre è stato assolto dal delitto di estorsione (oggetto della falsa testimonianza) a nulla rilevando che l'avv. Santonastaso si fosse attivato per ottenerne, in quel processo, la scarcerazione ovvero l'assoluzione posto che lo stesso, come ragionevolmente osservato dalla Corte d'appello, espletava il mandato difensivo diversificando le strategie processuali nell'interesse contingente del proprio assistito (pag. 26 della sentenza di appello).

Per quanto attiene alla credibilità del dichiarante La Torre, la Corte d'appello ha richiamato la puntuale e dettagliata disamina effettuata, al riguardo, dal primo giudice il quale a pag. 202 della motivazione ha sottolineato che nonostante la revoca dei benefici connessi allo stato di collaboratore per la condotta scorretta che aveva tenuto, e la sottoposizione al regime detentivo di rigore, il La Torre aveva continuato a fornire il proprio contributo dichiarativo in svariati procedimenti autoaccusandosi di fatti di estrema gravità tra cui il proprio coinvolgimento in omicidi (per i quali non si era ancora proceduto), rilevando, con specifico riguardo alla vicenda del falso alibi, che le dichiarazioni del collaboratore erano state rese spontaneamente, circostanza questa ulteriormente approfondita dalla Corte di appello che rispondendo puntualmente alla doglianza difensiva, a pag. 25 della sentenza, ha logicamente spiegato il motivo del progressivo evolversi delle dichiarazioni. Non si rileva, dunque, il vizio di motivazione (per manifesta illogicità o omissione) lamentato dal ricorrente dal momento che, attraverso l'integrata lettura delle sentenze di merito, si è giunti ad giudizio di piena attendibilità del dichiarante La Torre in ordine alla vicenda del falso alibi, risultata oggettivamente riscontrata dalla dinamica dell'udienza del 5/6/2000 ove le modalità di conduzione dell'esame testimoniale di Mandara da parte dell'avv. Santonastaso sono state ritenute, per l'approfondimento di fatti irrilevanti rispetto al *thema decidendum*, indicative del preventivo accordo con il teste mentre il pubblico ministero, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non condusse l'esame ma fece solo un accenno a pretese precedenti richieste economiche. In sostanza, riguardo alla credibilità di la Torre Augusto ed al giudizio di responsabilità dell'avv. Santonastaso per il delitto di cui all'art. 372 c.p., le censure rivolte alla sentenza impugnata,

oltre che generiche, eccedono ogni limite di ragionevolezza, sicché vanno respinte per la loro totale inconsistenza, anche perché il giudizio sulla credibilità del dichiarante è ancorato, nella specie, a solidi criteri ermeneutici, incentrati sull'assoluto disinteresse del La Torre - autoaccusatosi del delitto di cui all'art. 372 c.p. - a rendere dichiarazioni sfavorevoli all'imputato.

Analoghe considerazioni riguardano la dedotta carenza di motivazione in relazione alle doglianze difensive concernenti la svalutazione, da parte del primo giudice, dei dati probatori forniti dalla difesa (dichiarazioni di Giarra, Falace, Siciliano, Scuttini) nonché la mancata assunzione di una prova decisiva (le lettere di minaccia che La Torre aveva inviato a Mandara). Si tratta, anche in questo caso, di dati probatori non pretermessi dal giudice di merito quanto, piuttosto, ritenuti irrilevanti e rispetto ai quali le doglianze difensive si appalesano ancora una volta generiche perché non si confrontano con quanto puntualmente osservato, concordemente, dai giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio. Si deve al riguardo ricordare che il giudizio sull'attendibilità e credibilità di alcuni testimoni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. La scelta del giudicante può essere denunciata nel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo se risulti in contrasto con i dati incontrovertibili e con le regole della logica, situazione di cui non si ravvisano - nella specie - nemmeno i contorni (Sez. 5, n. 51604/2017, rv. 271623).

Le dichiarazioni del La Torre, poi, sono state debitamente riscontrate avendo riguardo, come detto, alle modalità di conduzione dell'esame del teste all'udienza del 5/6/2000 nella quale, va incidentalmente osservato, l'intervento del codifensore avv. Raucci fu marginale (la sua posizione infatti venne archiviata) e alle convergenti dichiarazioni di Orabona Salvatore (acquisite ex art. 512 *bis* c.p.p.) il quale riferì di aver fatto da tramite tra La Torre (suo cognato) e Mandara e del contatto avuto con l'avvocato Santonastaso proprio con riferimento alle dichiarazioni che Mandara avrebbe dovuto rendere in udienza (pag. 213 della sentenza di primo grado e pag. 29 della sentenza di appello).

Conclusivamente, nella ricostruzione dei giudici di merito, per il reato di falsa testimonianza vi è un'esaustiva elaborazione del materiale probatorio e un'approfondita lettura critica degli elementi di prova acquisiti, che danno ampia ragione del divisamento espresso e rendono la decisione insindacabile in questa

sede. Oggetto del giudizio di cassazione è, infatti, il rapporto tra la motivazione e la decisione (nel senso che questa deve rappresentare il logico sviluppo degli argomenti esposti nella parte motiva) e non già il rapporto tra le prove e la conclusione assunta dal giudicante, dal momento che è inibito al giudice di legittimità il riesame degli elementi probatori posti a base della decisione, se non per accertarne - ove dedotto e provato - il travisamento.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. Il ricorso va nel resto dichiarato inammissibile e va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di falsa testimonianza (capo E), rimettendo al giudice di rinvio l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di falsa testimonianza (capo E) e rimette al giudice di rinvio l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Così deciso in Roma il 13 febbraio 2020

Il cons. est.

Lucia Aielli



Il presidente

Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 5 GIU. 2020



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

